



REGOLAMENTO DI DIPARTIMENTO

Dipartimento di Scienze Cardiologiche, Toraciche e Vascolari

Approvato dal Consiglio di Dipartimento in data

Approvato dal Senato Accademico

Emanato con D.R. n. *del*

Indice

Articolo 1 – Finalità e Organi del Dipartimento

Articolo 2 – Il Direttore

Articolo 3 – Il Consiglio di Dipartimento

Articolo 4 – La Giunta di Dipartimento

Articolo 5 – Il Segretario di Dipartimento

Articolo 6 – Commissioni di Dipartimento

Articolo 7 – Sezioni di Dipartimento

Articolo 8 – Elezioni

Articolo 9 – Disposizioni finali e transitorie

Allegati:

1 – Settori Scientifico Disciplinari (SSD) di afferenza dei docenti del Dipartimento

2 – Corso di Dottorato con sede nel Dipartimento

Articolo 1 - Finalità e Organi del Dipartimento

1. Il Dipartimento di Scienze Cardiologiche, Toraciche e Vascolari, struttura dotata di autonomia finanziaria, gestionale e amministrativa, promuove, coordina e organizza l'attività di ricerca e di didattica dei docenti che si riconoscono nel progetto scientifico culturale del Dipartimento e ad esso afferiscono. Nel Dipartimento possono essere costituite sezioni e centri interdipartimentali, senza autonomia amministrativa e contabile e con funzione esclusiva di coordinamento della ricerca e delle attività ad essa connesse.

2. L'elenco dei Settori Scientifico Disciplinari (SSD) presenti nel Dipartimento è contenuto nell'Allegato 1.

Il Dipartimento è sede dei Dottorati di ricerca di cui all'Allegato 2.

I contenuti degli allegati 1 e 2 sono soggetti a revisione approvata dal Senato Accademico.

3. Al Dipartimento afferisce il personale docente che ha esercitato l'opzione di afferenza secondo le norme previste dallo Statuto di Ateneo [d'ora in avanti Statuto]. Vi afferiscono inoltre il personale tecnico e amministrativo assegnato al Dipartimento, gli assegnisti di ricerca, gli studenti iscritti ai Dottorati di Ricerca.

4. Il passaggio di un singolo docente da un Dipartimento a un altro avviene secondo le disposizioni previste all'art. 111 del Regolamento Generale di Ateneo [d'ora in avanti Regolamento Generale].

5. Sono organi del Dipartimento: il Direttore, il Consiglio, la Giunta.

Articolo 2 – Il Direttore

1. Il Direttore rappresenta il Dipartimento, ne presiede il Consiglio e la Giunta e cura l'esecuzione dei deliberati di tali organi; vigila, nell'ambito del Dipartimento sull'osservanza delle norme legislative, dello Statuto e dei Regolamenti; partecipa alle sedute della Consulta dei Direttori di Dipartimento e del Consiglio della Scuola di Ateneo nel quale il Dipartimento è raggruppato; tiene i rapporti con gli Organi accademici ed esercita tutte le funzioni che gli sono attribuite dalle leggi, dallo Statuto e dai Regolamenti.

2. Il Direttore, entro un mese, nomina tra i professori di ruolo a tempo pieno un Vicedirettore che lo sostituisce nelle funzioni nei casi di impedimento o assenza.

3. Nell'esercizio delle sue funzioni il Direttore può avvalersi di delegati da lui scelti tra i docenti del Dipartimento e nominati con proprio decreto nel quale sono precisati i compiti e i settori di competenza. Dell'operato dei delegati risponde il Direttore al Consiglio di Dipartimento.

4. Per tutti gli adempimenti di carattere amministrativo, finanziario e contabile il Direttore è coadiuvato dal Segretario di Dipartimento, secondo come previsto dalla normativa vigente e dal Regolamento Generale.

5. Il Direttore del Dipartimento è responsabile della gestione del Dipartimento e del personale tecnico amministrativo.

6. Il Direttore e il Segretario di Dipartimento, entro le date previste, dalla normativa di Ateneo predispongono il bilancio preventivo ed il conto consuntivo corredati di una dettagliata relazione che illustra tra gli altri i seguenti argomenti:

- a) utilizzazione dei fondi in correlazione alle attività didattiche e di ricerca in corso;
- b) eventuali esigenze sopravvenute e variazioni alle previsioni in corso di esercizio;
- c) risultati generali della gestione nell'ambito dell'organizzazione, della didattica e della ricerca scientifica.

7. Il Direttore provvede ad effettuare ordini per quanto occorre al funzionamento del Dipartimento, secondo la normativa vigente e le norme del Regolamento per l'amministrazione, la finanza e la contabilità.

8. Il Direttore può adottare, in situazioni di urgenza, acquisito telematicamente il parere della Giunta, provvedimenti di competenza del Consiglio di Dipartimento sottoponendoli, per la ratifica, all'Organo competente nella prima seduta successiva

Articolo 3 - Il Consiglio di Dipartimento

1. Il Consiglio è l'organo di indirizzo, programmazione e controllo delle attività del Dipartimento e delibera sulle materie affidate alla sua competenza dalla Legge, dallo Statuto e dai Regolamenti di Ateneo.

2. Il Consiglio di Dipartimento è composto da tutti i docenti afferenti al Dipartimento stesso; dal Segretario di Dipartimento, che svolge anche funzioni di segretario verbalizzante, sostituito in caso di assenza giustificata da un membro designato dal Direttore; da una rappresentanza dei dottorandi e assegnisti di ricerca, il cui Supervisore sia un docente afferente al Dipartimento, in misura pari al 15% dei componenti il collegio arrotondato all'intero superiore, e da una rappresentanza del personale Tecnico e Amministrativo nella seguente misura:

- fino a 20 unità di personale tecnico amministrativo la rappresentanza è pari al 25% dello stesso, arrotondato all'intero superiore;
- qualora si superino le 20 unità, la rappresentanza del personale è pari a 5 unità, più il 10% delle unità eccedenti le 20, arrotondato all'unità superiore.

In ogni caso il numero totale dei rappresentanti non potrà superare il 50% dei membri di diritto.

Il Consiglio di Dipartimento è integrato da una rappresentanza degli studenti. Tale rappresentanza, non superiore ad una unità per corso di studio, è eletta all'interno dei rappresentanti degli studenti nei Consigli di corso di studio che hanno il Dipartimento come Dipartimento di riferimento. Per i Dipartimenti delle Scienze mediche sono considerati tra i rappresentanti degli studenti anche gli studenti afferenti alle Scuole di specializzazione della medesima area ai quali si riserva una rappresentanza pari a due studenti da eleggere tra i rappresentanti degli specializzandi nelle Scuole di specializzazione afferenti al Dipartimento.

Il mandato di rappresentanza del personale tecnico amministrativo dura quattro anni; quello dei dottorandi, assegnisti e studenti dura due anni.

3. Il Consiglio di Dipartimento, in coerenza con le indicazioni dell'art. 44 dello Statuto:

- a) delibera il Regolamento del Dipartimento ed ogni altro Regolamento sulla disciplina delle attività del Dipartimento;

- b) promuove e coordina le attività formative e di ricerca e di organizzazione delle strutture, nel rispetto dell'autonomia di ogni singolo docente e del diritto di questi di accedere direttamente ai finanziamenti per la ricerca; a tal fine tutti i docenti afferenti al Dipartimento sono tenuti a dare comunicazione al Direttore della presentazione di richieste di finanziamento ad Enti pubblici o privati, depositando copia della domanda prima dell'inoltro all'Ente in questione, per una verifica di compatibilità con le strutture dipartimentali, sia che i relativi fondi siano gestiti dal Dipartimento che nel caso in cui siano gestiti da Enti esterni, per attività che si svolgono nel Dipartimento;
- c) approva i contratti e convenzioni inerenti l'attività di ricerca e di servizio anche per conto terzi, in conformità agli indirizzi stabiliti dal Consiglio di Amministrazione, nonché la messa a disposizione delle risorse necessarie per attuare le convenzioni e i contratti stipulati dal Dipartimento, direttamente o tramite l'Università;
- d) organizza, o concorre nell'organizzazione, delle Scuole o corsi di dottorato di ricerca;
- e) formula alle Scuole di Ateneo proposte per l'istituzione, l'attivazione, la modifica, la disattivazione o la soppressione di Corsi di studio di cui è Dipartimento di riferimento;
- f) organizza, con il coordinamento delle Scuole di Ateneo, l'attività didattica prestata dai propri docenti, nei corsi di studio attivati nell'Ateneo;
- g) delibera, in relazione alle esigenze didattiche e di ricerca, sentiti i docenti interessati, le modalità di copertura di ciascun insegnamento impartito nei Corsi di studio attivati nell'Ateneo da parte di docenti che ad esso afferiscono, nonché il conferimento di compiti istituzionali, affidamenti e contratti di docenza, tenendo conto delle indicazioni formulate dalle Scuole di Ateneo, nei limiti stabiliti dall'articolo 51 dello Statuto;
- h) formula, in coerenza con il piano triennale di sviluppo e limitatamente ai settori scientifico-disciplinari compresi o d'interesse del Dipartimento, le proposte di chiamata dei docenti, anche in ordine ai compiti didattici, nonché le proposte di avvio delle procedure di assunzione;
- i) redige relazioni obbligatorie sulle competenze scientifiche dei candidati per le procedure di chiamata degli idonei. Per le chiamate di professori di I fascia partecipano alle sedute del Consiglio i soli appartenenti alla medesima categoria; quando trattasi di professori di II fascia, partecipano alle sedute del Consiglio i soli professori di ruolo;
- l) delibera sulla richiesta di afferenza dei professori e ricercatori al Dipartimento;
- m) offre una propria valutazione periodica, e comunque non oltre i due anni, delle attività di didattica e di ricerca svolte e dei risultati in esse raggiunti;
- n) formula il piano triennale di sviluppo, comprensivo della programmazione dei corsi, le richieste all'Ateneo in ordine alle esigenze di personale tecnico amministrativo, di spazi e di risorse finanziarie acquisito il parere dei Consigli delle Scuole di Ateneo nei limiti stabiliti dall'art. 51 dello Statuto.
- o) organizza, anche in collaborazione con le competenti Strutture dell'Ateneo, corsi di formazione e di aggiornamento del personale tecnico amministrativo;
- p) propone l'istituzione di centri interdipartimentali e interuniversitari, nonché di consorzi di ricerca; qualora debba contribuire a tali istituzioni con i fondi del Dipartimento, è necessaria l'approvazione della maggioranza degli aventi diritto;
- q) stabilisce i criteri generali per l'utilizzazione dei fondi a disposizione del Dipartimento;
- r) delibera su richieste di finanziamento, di spazi e di personale, predisposte dal Direttore coadiuvato dalla Giunta;
- s) approva il bilancio preventivo ed il conto consuntivo entro le scadenze previste dal Regolamento per l'amministrazione, la finanza e la contabilità, e li invia nei successivi cinque giorni

all'Amministrazione Centrale per essere allegati al bilancio di previsione ed al conto consuntivo dell'Università;

t) stabilisce i limiti di spesa del Direttore del Dipartimento e della Giunta nel rispetto dei livelli massimi fissati dal Regolamento per l'amministrazione, la finanza e la contabilità;

u) costituisce le commissioni permanenti per la didattica e la ricerca, con compiti istruttori;

v) esprime parere in ordine alla proposta del Direttore e del Segretario per la distribuzione del personale tecnico amministrativo, assegnato dall'amministrazione, alle diverse attività della struttura.

z) delibera qualsiasi altra attribuzione che ad esso sia demandata dal vigente ordinamento universitario nazionale, dallo Statuto e dai Regolamenti.

4. I rappresentanti del personale tecnico amministrativo partecipano alle sedute, con diritto di voto, per tutte le questioni di competenza del Consiglio, ad eccezione di quelle indicate nell'art 115, comma 2 del Regolamento Generale lettere da d) a n), nonché quelle di cui alla lettera u); in relazione a quanto previsto dalla lettera b) della medesima disposizione, il diritto di voto è limitato alle questioni concernenti l'organizzazione delle strutture. I rappresentanti dei Dottorandi e assegnisti partecipano alle sedute, con diritto di voto, per tutte le questioni di competenza del Consiglio, ad eccezione di quelle indicate nel suddetto art 115, comma 2 lettere da e) a n).

I rappresentanti degli studenti partecipano alle sedute, con diritto di voto, per le questioni di competenza previste all'art 115, comma 2 lettere e) ed f).

5. Il Consiglio di Dipartimento è convocato dal Direttore coerentemente alla normativa generale di Ateneo, secondo il calendario approvato dal Consiglio stesso per ogni anno accademico, o quando il Direttore ne ravvisi l'opportunità, oppure quando ne faccia motivata richiesta almeno un terzo dei membri aventi diritto al voto sulle materie di cui è prevista la discussione. Il Consiglio deve essere, comunque, convocato almeno sei volte all'anno. La convocazione avviene attraverso posta elettronica almeno cinque giorni prima della seduta, salvo in caso di convocazione urgente decisa dal Direttore da effettuarsi almeno tre giorni prima; il relativo ordine del giorno viene esposto in pari data all'albo del Dipartimento.

6. Per la validità della seduta è necessaria la presenza della maggioranza degli aventi diritto. Dal numero degli aventi diritto vanno sottratti gli assenti giustificati per iscritto o per mail prima della seduta. Le delibere vengono adottate, salvo diversa disposizione normativa, con il voto favorevole della maggioranza dei presenti. In caso di parità, prevale il voto del Direttore-Presidente. Il verbale sarà, di norma, disponibile e consultabile entro quindici giorni dalla seduta in cui viene approvato.

7. Possono intervenire alle sedute del Consiglio di Dipartimento, su invito del Direttore, acquisito il parere della Giunta, senza diritto di voto e limitatamente alla discussione di particolari argomenti, rappresentanti di Enti pubblici o privati interessati all'attività del Dipartimento.

8. Quando il Consiglio debba deliberare su materie riguardanti le persone e le attività dei Professori di ruolo di prima fascia, in assenza di norme specifiche che dispongano diversamente partecipano alle sedute del Consiglio i soli appartenenti alla medesima categoria; quando trattasi di professori di II fascia, partecipano alle sedute del Consiglio i soli professori di ruolo; quando trattasi di ricercatori universitari, partecipano alle sedute i professori di ruolo e i ricercatori del Dipartimento.

Articolo 4 – La Giunta di Dipartimento

1. La Giunta è l'organo istruttorio e di gestione che coadiuva il Direttore ed esprime tutte le diverse componenti scientifico-culturali del Dipartimento.
2. Il mandato della Giunta coincide con il mandato del Direttore del Dipartimento.
3. Ai sensi dell'art. 48 comma 2 dello Statuto di Ateneo, la Giunta è composta dal Direttore del Dipartimento, dal Vicedirettore, dal Segretario di Dipartimento che, di norma, svolge anche funzioni di verbalizzante, da 4 professori di ruolo e 2 ricercatori nonché da un rappresentante del personale tecnico-amministrativo.
4. La Giunta è convocata per posta elettronica dal Direttore, anche su richiesta motivata di un terzo dei suoi membri, almeno cinque giorni prima della seduta. In caso di particolare e motivata urgenza il preavviso può essere limitato, su decisione del Direttore, al tempo strettamente necessario per la convocazione dei singoli membri. L'ordine del giorno deve essere affisso in pari data all'albo del Dipartimento e pubblicato nel sito del Dipartimento in un'apposita area riservata.
5. Le sedute della Giunta sono valide se è presente la maggioranza degli aventi diritto al voto. Le deliberazioni vengono adottate a maggioranza dei presenti. In caso di parità prevale il voto del Presidente. Delle riunioni della Giunta viene redatto verbale a cura del Segretario. I verbali possono essere consultati da parte dei membri del Consiglio di Dipartimento, consultando l'apposita area riservata nel sito di Dipartimento.
6. La partecipazione del rappresentante del personale tecnico amministrativo alle sedute della Giunta avviene conformemente a quanto previsto dall'art. 3, comma 2, del presente Regolamento.
7. Il Direttore, anche su proposta motivata della Giunta, può invitare esperti di cui si ritenga utile il contributo o che abbiano espressamente richiesto di intervenire, limitatamente alle discussioni su specifici argomenti all'ordine del giorno.
8. La Giunta esercita tutte le attribuzioni previste dal Regolamento del Dipartimento; in particolare autorizza il Direttore alle spese, in conformità a quanto stabilito dall'art. 3, comma 3, lettera t) del presente Regolamento.
9. La Giunta delibera sulle materie per le quali ha ricevuto delega dal Consiglio di Dipartimento; mentre per gli argomenti non oggetto di delega, su richiesta del Direttore, la Giunta svolge ruolo istruttorio e presenta al Consiglio proposte di delibera.
10. La Giunta, su delega del Consiglio, può operare in campo negoziale in conformità alle disposizioni del Regolamento per l'amministrazione, la finanza e la contabilità.
11. La Giunta può essere delegata dal Consiglio all'approvazione di contratti di diritto privato per prestazioni d'opera.
12. Ai sensi dell'art. 48 comma 3 dello Statuto il Consiglio di Dipartimento delega alla Giunta le competenze relative agli adempimenti connessi alla realizzazione di programmi di ricerca approvate dal Consiglio.

Al medesimo criterio si ispira la delega alla Giunta in ordine ai piani finanziari relativi alle attività formative post-lauream e Dottorati.

Per quando riguarda la Didattica tutte le competenze sono delegabili ad esclusione di quanto indicato all'art. 48 punto 3 dello Statuto, fermo restando che le deliberazioni relative alle materie delegate andranno portate a ratifica del Consiglio nella prima riunione utile.

Articolo 5 - Il Segretario di Dipartimento

1. L'incarico di Segretario di Dipartimento è attribuito dal Direttore Generale.
2. Il Segretario di Dipartimento coadiuva il Direttore per tutti gli adempimenti di carattere amministrativo e ha compiti di coordinamento e verifica delle attività del personale tecnico amministrativo, nonché di promozione di iniziative volte a migliorare la funzionalità della struttura.
3. In accordo con il Direttore, il Segretario di Dipartimento:
 - a) cura l'attività ordinaria e di segreteria di dipartimento;
 - b) predispone il testo delle delibere e i verbali degli organi del Dipartimento e cura l'esecuzione delle delibere di tali organi;
 - c) predispone, ai sensi dell'art. 2 punto 6 del presente Regolamento il bilancio preventivo e consuntivo del Dipartimento e assume la corrispondente responsabilità amministrativa e gestionale.
4. Il Segretario di Dipartimento, d'intesa con il Direttore, delega la persona incaricata a sostituirlo in caso di breve assenza o di temporaneo impedimento.

Articolo 6 - Commissioni di Dipartimento

1. Ai sensi dell'art. 49 dello Statuto, il Consiglio del Dipartimento di Scienze Cardiologiche, Toraciche e Vascolari può costituire commissioni permanenti con compiti istruttori o consultivi da sottoporre a Giunta, Consigli e Direttore.

Vengono istituite le seguenti commissioni permanenti:

- Sviluppo e Programmazione;
- Ricerca, Fund raising, Convenzioni, Contratti;
- Didattica, Biblioteche, Esteri;
- Edilizia, Enti, Sicurezza.

Il Direttore è Presidente di tutte le Commissioni.

Le Commissioni sono formate dal Direttore, dal Segretario di Dipartimento, da 3 Professori di I° fascia, da 3 Professori di II° fascia e da 1 Ricercatore e da 2 studenti limitatamente per quella Didattica – Biblioteche - Esteri. Fa eccezione la Commissione Edilizia, Enti, Sicurezza che è composta da 2 Professori di I° fascia, 2 Professori di II° fascia e 1 Ricercatore.

Di norma un docente non può far parte di più d'una commissione.

L'elezione dei membri delle Commissioni, indette dal Decano, avviene separatamente da parte delle singole categorie, con voto limitato ad un nominativo. All'interno di ciascuna Commissione viene eletto un coordinatore che svolge anche funzioni di verbalizzante.

Il mandato delle commissioni coincide con quello del Direttore del Dipartimento.

Viene altresì istituita una Commissione Strategica e di coordinamento composta dal Direttore, dal Vice-Direttore, dal Segretario di Dipartimento e dai Coordinatori delle Commissioni, nonché dai Professori di I° fascia.

2. Le Commissioni permanenti sono tenute a relazionare periodicamente al Consiglio sul loro operato.

3. Il Consiglio di Dipartimento può altresì costituire Commissioni per specifiche esigenze. Il Consiglio stesso determina il periodo temporale di attività di tali Commissioni.

Art. 7 - Sezioni di Dipartimento

1. Le sezioni di dipartimento sono istituite esclusivamente con finalità di organizzazione dell'attività scientifica e compiti di coordinamento, promozione e stimolo alla ricerca, sia interna che esterna. Appartengono a ciascuna sezione i docenti afferenti al Dipartimento e che hanno dichiarato di afferire alla sezione stessa. Per l'istituzione di una Sezione è necessaria l'afferenza di almeno 10 docenti.

2. I professori di ruolo e i ricercatori afferenti alla Sezione eleggono il Coordinatore di Sezione tra i professori di prima fascia afferenti alla Sezione medesima o, in caso di indisponibilità, tra i professori di seconda fascia.

3. I Coordinatori delle Sezioni convocano riunioni degli afferenti su materie inerenti all'organizzazione della ricerca nei SSD di competenza. Al termine di ciascun anno accademico il Coordinatore presenterà al Consiglio una relazione sulla attività svolta.

4. Il mandato del coordinatore scade con il mandato del Direttore del Dipartimento; il coordinatore è immediatamente rieleggibile una sola volta ma è incompatibile con quello di Direttore del Dipartimento e di Vice Direttore.

5. Le sezioni non hanno autonomia amministrativa e contabile, non hanno dotazioni di Personale Tecnico Amministrativo proprio, né organi di governo propri.

Articolo 8 - Elezioni

1. Il Decano dei professori di prima fascia indice le elezioni del Direttore, dei componenti della Giunta nonché delle rappresentanze in Consiglio di Dipartimento e nelle commissioni; costituisce il seggio elettorale e designa il Presidente del seggio nella persona di un professore di prima fascia. Qualora il decano intenda candidarsi alla direzione del Dipartimento, sarà sostituito nelle sue funzioni dal professore di prima fascia più anziano in ruolo.

Tutte le operazioni di voto sono curate da una commissione elettorale designata dal Consiglio. La commissione elettorale, di cui non possono fare parte i candidati, è composta da almeno tre componenti del Consiglio ed è presieduta da un professore di prima fascia.

2. Sono eleggibili, in tutte le elezioni del presente articolo, solo coloro che hanno presentato la loro candidatura dando formale comunicazione al Decano.

3. Le elezioni avvengono a scrutinio segreto presso un seggio elettorale appositamente costituito.

4. Tutte le votazioni avvengono attraverso l'espressione di una sola preferenza.

5. Le elezioni del Direttore sono indette ogni quattro anni, non oltre la metà del mese di luglio, antecedente la scadenza del Direttore, ovvero immediatamente in caso di cessazione o dimissione dello stesso accettate dal Rettore. L'indizione avviene da parte del Decano dei professori ordinari del Dipartimento o, in caso di sua assenza o impedimento, dal professore di prima fascia che lo segue in ordine di anzianità e che lo sostituisce a tutti gli effetti del presente regolamento.

Qualora il Decano non provveda entro i tempi sopra stabiliti è facoltà del Rettore procedere d'ufficio alle elezioni.

6. L'elettorato attivo per l'elezione del Direttore spetta:

a) ai professori e ricercatori afferenti al Dipartimento;

b) al personale tecnico-amministrativo afferente al Dipartimento, con voto individuale pesato in modo che la somma dei voti equivalenti del totale degli aventi diritto della categoria sia pari al numero dei rappresentanti del personale tecnico amministrativo in Consiglio di Dipartimento e comunque non superiore al 13% del totale dei professori e ricercatori aventi diritto;

c) ai dottorandi e assegnisti di ricerca, con voto individuale pesato in modo che la somma dei voti equivalenti del totale degli aventi diritto di questa categoria sia pari al 7% del totale dei professori e ricercatori aventi diritto.

7. L'elettorato passivo spetta ai professori a tempo pieno di prima fascia e che abbiano presentato la loro candidatura al Decano non oltre l'ottavo giorno precedente la data delle votazioni. L'elettorato passivo è esteso ai professori di seconda fascia a tempo pieno secondo quanto previsto dalla normativa generale di Ateneo.

8. La votazione per l'elezione del Direttore di Dipartimento è valida se partecipa almeno la metà degli aventi diritto calcolati sulla base del voto ponderato. Se almeno un professore di prima fascia ha presentato la propria candidatura al Decano, si procede a una prima e, in caso di mancata elezione, a una seconda votazione. È eletto il candidato che ha raggiunto la maggioranza assoluta dei voti ponderati degli aventi diritto. In caso di mancata elezione nel corso delle due votazioni, anche i professori di seconda fascia sono ammessi a presentare al Decano, entro quattro giorni dalla data delle ultime votazioni, la propria candidatura. Si procede a ulteriori due votazioni, per le quali è richiesta la maggioranza assoluta dei voti ponderati degli aventi diritto. In caso di mancata elezione, si procede al ballottaggio tra i due candidati che nell'ultima votazione hanno conseguito il maggior numero di voti. In caso di parità, risulta eletto il candidato con maggiore anzianità nel ruolo e, in caso di ulteriore parità, quello con minore anzianità anagrafica.

9. Nel caso in cui non siano state presentate nuove candidature dopo le prime due votazioni, si procede direttamente al ballottaggio tra i due candidati di prima fascia che nella seconda votazione hanno conseguito il maggior numero di voti.

10. Se nessun professore di ruolo di prima fascia ha presentato la propria candidatura, i professori di seconda fascia a tempo pieno sono ammessi a presentare al Decano la propria candidatura e si procede a una prima e, in caso di mancata elezione, a una seconda votazione. È eletto il candidato che ha raggiunto la maggioranza assoluta dei voti ponderati degli aventi diritto. In caso di mancata elezione, si procede al ballottaggio tra i due candidati che nell'ultima votazione hanno

conseguito il maggior numero di voti. In caso di parità, risulta eletto il candidato con maggiore anzianità nel ruolo e, in caso di ulteriore parità, quello con minore anzianità anagrafica.

11. Il Direttore, nominato con Decreto del Rettore, dura in carica quattro anni accademici ed è rieleggibile una sola volta.

12. L'elezione dei componenti della Giunta avviene in forma separata da parte di ciascuna delle singole componenti e precisamente da parte dei professori di ruolo, dei ricercatori e del personale tecnico e amministrativo, con voto limitato ad un solo nominativo.

In caso di dimissioni, di cessazione o di impedimento di un componente della Giunta per un periodo superiore ai quattro mesi, si procede all'indizione di elezioni suppletive per la sua sostituzione, secondo la normativa di Ateneo.

L'elettorato attivo e passivo del personale tecnico-amministrativo per la rappresentanza in Giunta di Dipartimento, è costituito dal personale tecnico amministrativo attribuito al Dipartimento.

13. L'elettorato attivo e passivo del personale tecnico-amministrativo, per la rappresentanza in Consiglio di Dipartimento, è costituito dal personale tecnico amministrativo attribuito al Dipartimento.

Nel caso di rinuncia o di cessazione, il candidato eletto viene sostituito, per il periodo rimanente del mandato, dal primo dei non eletti che lo segue nella graduatoria. In mancanza si procede ad elezioni suppletive.

14. Le rappresentanze dei Dottorandi, Assegnisti e Studenti in Consiglio di Dipartimento vengono elette separatamente da ciascuna categoria in un numero pari alla percentuale fissata all'art. 3 comma 2 del presente Regolamento.

Nel caso di rinuncia o di cessazione, il candidato eletto viene sostituito, per il periodo rimanente del mandato, dal primo dei non eletti che lo segue nella graduatoria. Nel caso in cui un rappresentante cessi dalla condizione di studente iscritto ad un corso di studi o di dottorato, decade e subentra il primo dei non eletti.

In mancanza, si procede ad elezioni suppletive.

15. Le sezioni di cui all'art. 7 comma 1 del presente Regolamento provvedono alla elezione dei rispettivi Coordinatori. Godono dell'elettorato attivo i professori di ruolo e i ricercatori afferenti alla sezione, e, dell'elettorato passivo i professori di prima fascia afferenti alla singola Sezione, fermo restando quanto disposto dell'art. 7 comma 2 del presente Regolamento.

Le votazioni per i Coordinatori sono indette per ciascuna sezione dal Decano della sezione. La votazione è valida se partecipa la maggioranza assoluta degli aventi diritto. Risulta eletto chi ha ottenuto la maggioranza assoluta dei voti. In caso di parità nello scrutinio, risulta eletto il candidato con maggiore anzianità di servizio, e, in caso di ulteriore parità il candidato con minore anzianità anagrafica.

16. Per le elezioni delle rappresentanze nel Consiglio e nella Giunta, le votazioni sono valide se vi ha preso parte, per le diverse componenti, la maggioranza assoluta degli aventi diritto al voto. In caso di parità di voti ricevuti, risulta eletto il candidato di maggiore anzianità di ruolo o, in caso di ulteriore parità, il candidato di minore anzianità anagrafica.

17. Nelle more della ricostituzione delle rappresentanze, non è pregiudicata la validità della composizione dell'organo collegiale che può, nel frattempo, continuare ad operare.

Articolo 9 - Disposizioni finali e transitorie

1. Il presente Regolamento, approvato a maggioranza assoluta dal Consiglio e nel rispetto delle condizioni di cui al Titolo I – capo II art. 9 dello Statuto, entra in vigore con l'emanazione da parte del Rettore.

2. Costituiscono riferimento per questo Regolamento di Dipartimento le leggi vigenti in materia, lo Statuto, il Regolamento Generale di Ateneo, il Regolamento Generale per l'Amministrazione, la Finanza e la Contabilità; nonché Regolamenti e norme applicative deliberati dagli Organi di Governo dell'Università degli Studi di Padova.

ALLEGATO 1

Settori Scientifico Disciplinari (SSD) di afferenza dei docenti del Dipartimento

CODICE	SETTORI SCIENTIFICO DISCIPLINARI
BIO/08	Antropologia
BIO/18	Genetica
MED/01	Statistica Medica
MED/02	Storia della Medicina
MED/05	Patologia Clinica
MED/08	Anatomia Patologica
MED/09	Medicina Interna
MED/10	Malattie dell'Apparato Respiratorio
MED/11	Malattie dell'Apparato Cardiovascolare
MED/21	Chirurgia Toracica
MED/22	Chirurgia Vascolare
MED/23	Chirurgia Cardiaca
MED/42	Igiene Generale e Applicata
MED/43	Medicina Legale
MED/44	Medicina del Lavoro
MED/46	Scienze Tecniche e Medicina di Laboratorio

ALLEGATO 2

Dottorato con sede nel Dipartimento

CORSO DI DOTTORATO
Medicina Specialistica Traslazionale "G.B. Morgagni"